

## VERBALE DI INTESA

Il giorno 28 settembre 2017, presso la sede di AXA Assicurazioni S.p.A. in Milano, Società capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA,

### si sono incontrati

il Sig. Pietro Santi e la funzione Relazioni Industriali, in rappresentanza di AXA Assicurazioni S.p.A. in proprio e quale capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, quindi in nome e per conto di tutte le Società facenti parte del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA (di seguito collettivamente "Gruppo AXA" o anche "l'Azienda").

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle società del Gruppo AXA Italia (di seguito, per brevità: le RSA) della FIRST-CISL; della FISAC-CGIL; della FNA; del SNFIA; della UILCA-UIL di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche "le Parti"

### Premesso che

- a. Le Parti, in data 3 maggio 2016 hanno siglato l'Accordo sulla riorganizzazione e ristrutturazione per la tutela dell'occupazione del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA (di seguito "Accordo 3 maggio 2016").
- b. L'Azienda e le RSA, con la sottoscrizione del suddetto Accordo, intendono praticare, nel rispetto delle regole e degli strumenti per la gestione dei processi di riorganizzazione e trasformazione, la ricerca di azioni e soluzioni condivise, anche al fine di evitare - nella realizzazione degli obiettivi aziendali - scelte unilaterali e traumatiche nei confronti dei Dipendenti di tutte le Società del Gruppo AXA coinvolte dagli stessi processi di trasformazione e cambiamento, con il proposito di giungere a soluzioni concordate.
- c. Il punto 8 del suddetto accordo prevede una specifica disciplina relativa alle modalità di eventuale trasferimento da una sede ad un'altra dei dipendenti del Gruppo AXA Italia, nonché la costituzione di una Commissione Tecnica paritetica per la verifica ed il monitoraggio dell'applicazione dei criteri condivisi per l'attuazione dei suddetti trasferimenti.
- d. Le Parti, con il suddetto accordo, al punto 8, hanno previsto uno specifico accordo attuativo per la quantificazione e le modalità di applicazione dei parametri concordati.
- e. L'Azienda si è resa disponibile ad una verifica con le OO.SS. dei casi particolarmente critici per individuare le soluzioni più efficaci.

### Le Parti concordano che:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale.
- 2) Il presente accordo disciplina il trattamento economico da applicare ai trasferimenti di personale, motivati da necessità tecnico-organizzative aziendali, in attuazione del punto 8 dell'Accordo 3 maggio 2016. Tale disciplina si intende applicabile in sostituzione della normativa prevista dal CCNL in vigore, in quanto migliorativa.
- 3) In caso di trasferimento dei dipendenti in altra sede di lavoro, situata in Comune diverso rispetto alla precedente sede, le Parti concordano di riconoscere, allo stesso personale, una "Indennità di Trasferimento", pari ad un importo annuo lordo erogato in dodicesimi, qualora la distanza in km tra la propria residenza / domicilio e quella della nuova sede di assegnazione risulti uguale o superiore a 50 km, nonché superiore alla distanza tra la propria residenza / domicilio e la precedente sede di lavoro.
- 4) L'importo di tale indennità è calcolato avendo come riferimenti i seguenti parametri:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'G', 'B', 'Lessa', and others.]*

4.1 Giorni previsti di effettiva presenza settimanale in sede

Ai fini del calcolo dell'indennità, le Parti faranno riferimento alla previsione dei giorni che i dipendenti di volta in volta coinvolti (a seconda della Direzione di appartenenza, ecc.) svolgeranno presso la nuova sede di assegnazione.

Per le singole Direzioni e figure professionali le Parti concorderanno di volta in volta il numero di giornate da considerare ai fini del calcolo dell'indennità di trasferimento.

Per le Direzioni/figure professionali che seguono, limitatamente alle risorse operative presso le sedi del Servizio al Cliente sul territorio, si considerano convenzionalmente effettuati in sede i giorni indicati nella tabella sotto riportata:

Direzione Sinistri	4 gg. Liquidatori /5 gg. Amministrativi
--------------------	---

Resta inteso che le giornate prese in considerazione per il calcolo delle indennità verranno riadeguate nel caso in cui la necessaria presenza sul luogo di lavoro dovesse risultare differente dal numero precedentemente previsto, con riferimento ad un periodo di osservazione a consuntivo degli ultimi 6 mesi, comprese quelle riportate nella tabella che precede.

4.2 Costo dei mezzi pubblici per raggiungere la nuova sede

L'azienda conteggerà il costo del treno, abbonamento o singole tratte, in base al miglior collegamento, nel rispetto degli standard previsti dal CIA di Gruppo per le spese di viaggio (art. 4.17 - paragrafo 5), in relazione ai giorni previsti di presenza in sede di cui al punto 4.1 che precede, nonché il costo dei mezzi pubblici locali ove necessari per raggiungere la nuova sede di assegnazione.

Il suddetto costo complessivo verrà reso ad importo lordo considerando gli oneri contributivi e fiscali di legge.

Il calcolo avverrà in applicazione del seguente schema:

Costo annuo trasporti X 2
Es. costo annuo trasporti 500 € → importo indennità annua lorda relativa ai trasporti (500 x 2) = 1.000 €

4.3 Differenziale kilometrico tra la sede di residenza o domicilio e vecchia sede rispetto alla sede di residenza o domicilio e la nuova sede assegnata

L'azienda riconoscerà in caso di utilizzo della propria autovettura personale un'indennità di trasferimento calcolata avendo come riferimento i seguenti parametri:

- il differenziale kilometrico tra le tratte (A/R) di percorrenza tra la sede di residenza o domicilio / sede vecchia e quelle tra la sede di residenza o domicilio /sede nuova (per l'individuazione delle distanze kilometriche e dei tragitti si fa riferimento al sito Web Via Michelin, "Itinerario Consigliato");
- un consumo medio carburante Diesel di 12 Km/litro, per tratte non a scorrimento veloce, e di 15 Km/litro per tratte a scorrimento veloce;
- il rimborso del carburante Diesel al costo forfettario di 1.74 €/litro;
- il rimborso del costo del pedaggio autostradale calcolato se previsto nella tratta consigliata.

Il suddetto costo verrà reso ad importo lordo con la medesima modalità di calcolo di cui indicata al punto 4.2.

Per i dipendenti cui è assegnata l'auto aziendale con annessa fuel card l'indennità di trasferimento verrà quantificata con esclusione dei criteri di cui ai punti 4.2 e 4.3 lett. a), b) e c).

- 5) Le Parti riconoscono di considerare prioritario il ricorso all'utilizzo dei trasporti pubblici, secondo gli standard previsti dal CIA del Gruppo AXA Italia per la disciplina delle spese di viaggio, ed in conformità ai valori di rispetto dell'ambiente e di eco-sostenibilità.

L'indennità km di cui al punto 4.3 pertanto si applicherà esclusivamente qualora non utilizzabili i mezzi di trasporto pubblico per i tragitti residenza/ domicilio - nuova sede, ovvero non disponibili per la tratta di riferimento o di costo superiore all'utilizzo dell'auto o se ne risultasse particolarmente disagiata l'utilizzo. L'Azienda si impegna ad una verifica con le Parti dei casi particolarmente critici per individuare le soluzioni più efficaci per entrambe le parti interessate.

- 6) L'indennità di trasferimento, calcolata secondo le modalità indicate ai punti che precedono, si intende mantenuta sino a che la sede di residenza o domicilio del dipendente e la sede di lavoro coincidano con quelle risultanti al momento del trasferimento.

Nel caso in cui una delle circostanze di cui al capoverso che precede dovesse variare, l'indennità sarà ricalcolata sulla base dei parametri indicati ai punti 4) e 5) del presente accordo.

Resta inteso che qualora a seguito del mutamento delle suddette circostanze, la distanza tra la sede di lavoro e la residenza o domicilio dovesse risultare inferiore ai 50 km, l'indennità oggetto del presente accordo non sarà più riconosciuta.

Il dipendente è tenuto a comunicare ogni variazione della residenza o domicilio, pena il rischio di incorrere in una violazione del regolamento aziendale, con le relative conseguenze amministrative che ne possono derivare.

- 7) Nel caso le caratteristiche del trasferimento non consentano la gestione degli spostamenti mediante la modalità del pendolarismo in giornata verso la nuova sede di assegnazione, in quanto situata in località diversa da quella di domicilio / residenza e ad una distanza pari o superiore ai 250 km dalla precedente sede o raggiungibile con tempi di percorrenza non inferiori a 1,5 h dalla precedente sede, subordinatamente alla valutazione dell'Azienda sull'attuabilità di soluzioni alternative al cambio di sede o alla necessità di una presenza continuativa presso la stessa, le Parti concordano di riconoscere al personale coinvolto dal trasferimento, cui sia richiesta una presenza media in sede di almeno 3 giorni la settimana anche non continuativi e al permanere di tale condizione, un'"Indennità di trasferimento" calcolata avendo come riferimento i seguenti parametri:

- Il costo dei rientri settimanali alla propria residenza /domicilio;
- un contributo alloggio per il dipendente interessato nella misura del 65% del canone medio di locazione della fascia/zona semicentrale (fonte OMI - Agenzia delle Entrate), della città sede di destinazione.

L'importo così ottenuto è reso ad importo lordo considerando gli oneri contributivi e fiscali di legge.

L'indennità è calcolata in sostituzione dei criteri di quantificazione stabiliti ai punti 4.2 e 4.3 e si intende mantenuta sino a che la sede di residenza o domicilio del dipendente e la sede di lavoro coincidano con quelle risultanti al momento del trasferimento.

Il dipendente è tenuto a comunicare ogni variazione della residenza o domicilio, pena il rischio di incorrere in una violazione del regolamento aziendale, con le relative conseguenze amministrative che ne possono derivare.

- 8) Le indennità di trasferimento previste dal presente accordo sono riconosciute fintanto che sussistano le condizioni indicate nei punti che precedono e vengono adeguate al variare di queste. Tali indennità mantengono validità per tutta la vigenza dell'Accordo del 3 maggio 2016. Oltre tale scadenza le disposizioni sulle indennità di trasferimento contenute nel presente accordo continueranno a trovare applicazione fino ad eventuale diversa disciplina collettiva aziendale sui trasferimenti concordata tra le parti.

- 9) L'Azienda si riserva di valutare, in casi eccezionali, l'applicabilità di trattamenti alternativi a quelli di cui al presente accordo, previa informazione al sindacato e con il consenso del lavoratore interessato.

- 10) I trattamenti economici di trasferimento previsti da accordi collettivi o individuali in essere alla data del presente accordo, se peggiorativi verranno adeguati ai parametri previsti dal presente verbale di intesa. Se viceversa i trattamenti economici di trasferimento in essere alla data del presente accordo sono migliorativi mantengono la loro validità fino all'eventuale scadenza prevista dagli stessi accordi, salvo diversa intesa con i singoli dipendenti interessati.



11) Nell'eventualità che l'Azienda comunichi al dipendente il trasferimento non prima dei 30 giorni antecedenti alla sua effettiva decorrenza, i termini di preavviso previsti alla data del presente accordo dal vigente CCNL si considerano incrementati di 1 mese.

### Disposizioni finali

Le Parti concordano che eventuali clausole di miglior favore relative ai presupposti e alle condizioni per il trasferimento, riconosciute in qualsiasi e qualsivoglia forma ai dipendenti di ogni e qualsivoglia Società facente parte del Gruppo AXA Italia, mantengono la validità fino alla loro scadenza prevista, anche in deroga alle disposizioni del presente accordo.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di giugno del 2018 e di tutti gli altri anni successivi di vigenza del presente accordo per il monitoraggio sull'applicazione dei parametri definiti nei punti che precedono, nonché su richiesta di ciascuna delle Parti, al fine di garantire l'adeguatezza e la conformità allo stesso accordo dei criteri di riconoscimento delle indennità di trasferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

le RSA delle Società  
del Gruppo AXA Italia

AXA Assicurazioni S.p.A.  
(capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA)

RSA FIRST - CISL ..... *Federico Rossi Riferendo* ..... *psaudi*  
RSA FISAC - CGIL ..... *Antonio* ..... *Antonio Rossi*  
RSA FNA ..... *Giuseppe Faggi* ..... *Francesca* ..... *Anna*  
RSA SNFIA ..... *Emilio* ..... *Anna*  
RSA UILCA - UIL ..... *Anna* ..... *Anna*